

IN BREVE n. 014-2009
a cura di
Marco Perelli Ercolini

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

V° Conferenza Nazionale sulle Droghe
Data di emissione il 12 marzo 2009

Italia 2009
Data di emissione il 27 marzo 2009

Arte rupestre della Valle Camonica
Data di emissione il 27 marzo 2009

Don Primo Mazzolari
Data di emissione il 14 aprile 2009

RICEVUTA SENZA BOLLO SE C'E' IVA

Quietanze e ricevute rilasciate per il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA sono esenti dall'imposta di bollo solo se nel documento viene evidenziata l'IVA o viene indicato che il corrispettivo pagato è relativo a una operazione assoggettata IVA.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 73/E del 23 marzo 2009
(documento 87)

INPDAP - RECUPERO SOMME

A partire da aprile sino a dicembre l'INPDAP riattiverà il recupero dei debiti fiscali ai pensionati per detrazioni 2008 non spettanti (l'eventuale residuo andrà pagato dal pensionato entro il 15 gennaio 2010), con salvaguardia di un reddito fino a 916,40 euro.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 13 del 24 marzo 2009
(documento 88)
INPDAP Nota operativa n. 14 del 25 marzo 2009
(documento 89)

COME COMPILARE UN ASSEGNO da Sole 24 ore

Chi compila un assegno deve sempre riportare:

* sulla parte frontale: data e luogo di emissione, firma del titolare del conto e importo sia in cifre sia in lettere, con l'indicazione dei centesimi («00» se la cifra è tonda), separati da una virgola nel primo caso e da una barra nel secondo.

Attenzione: *la post-datazione è un illecito fiscale.*

* al centro, sotto l'importo in lettere, va inserito il nome del beneficiario dell'assegno, ossia il soggetto autorizzato alla riscossione.

Se non è indicato alcun nominativo si tratta di un assegno «al portatore» e potrà incassarlo chiunque. Il traente (colui che firma l'assegno) può anche emetterlo a proprio favore e in tal caso si inserirà nello spazio del beneficiario, la dicitura «a me medesimo», oppure «m.m» o «a me stesso».

Riguardo alla «trasferibilità» va tenuto presente che gli assegni possono essere «non trasferibili» oppure «trasferibili».

I primi sono consegnati (da banche o Poste) senza alcuna formalità: sono utilizzabili per qualsiasi importo e vanno compilati con nome e cognome (se persona fisica) o ragione sociale (se società o ente) del beneficiario.

In particolare, dal 25 giugno scorso, per effetto del DL 112 /08, gli assegni «trasferibili» possono essere staccati soltanto per importi inferiori a 12.500 euro.

Il carnet degli chèque «liberi» va richiesto alla banca o alle Poste, pagando un'imposta di 1,5 euro per assegno.

* per la girata degli assegni liberi (operazione con la quale si trasferisce l'assegno ad altro beneficiario) si deve utilizzare il retro dell'assegno :

- si tratta di una girata «piena» se si indica anche il nome della persona cui si trasferisce l'assegno;

- si definirà girata «in bianco» se ci si limita alla firma.

L'assegno può essere incassato subito o girato più volte.

Dal 25 giugno 2008 invece non è più necessario il codice fiscale, ma è sufficiente la firma.

da Sole 24 ore - risposta 11861

GUARDIA MEDICA COMPATIBILE CON L'ATTI VITA DA CO.CO.PRO

D - Ho ricevuto un incarico di tre mesi per effettuare il servizio di continuità assistenziale (guardia medica). Non sono titolare di guardia medica. Vorrei sapere se esiste una incompatibilità con un co.co.pro come medico deputato all'anamnesi e al prelievo di sangue su volontari per conto di una Università per un progetto di ricerca scientifica. Non è coinvolto assolutamente il Servizio sanitario nazionale.

R - Si ritiene che l'attività svolta dal sanitario non possa costituire incompatibilità con l'incarico trimestrale di continuità assistenziale.

Essa rientra in un'attività configurabile come libera professione che, a vista del comma 10 dell'articolo 96 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, consente ai medici incaricati di esercitare la libera professione al di fuori dagli orari di servizio, purché questa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.

RIMOZIONE DAL PRIMARIATO da Famiglia Cristiana

Il decreto legislativo 502 del 1992 prevede che i dirigenti sanitari debbano essere sottoposti a verifiche periodiche. Il Direttore di un reparto ospedaliero, che si era visto rimosso dall'incarico

direttivo, si è rivolto al giudice lamentando che la propria destituzione era stata adottata con una procedura viziata. La Commissione esaminatrice non era composta, a dire del sanitario, in maniera regolare. Egli chiedeva, pertanto, di essere reintegrato. Ma dalla Corte di cassazione è arrivata una risposta negativa (la sentenza è la numero 28.714 depositata il 3 dicembre scorso). Se il risultato è negativo, eventuali vizi di forma non saranno sufficienti a determinare l'automatica conferma dell'incarico. Il sanitario che si trovi privato del ruolo direttivo a seguito di una procedura scorretta potrà ottenere, eventualmente, il risarcimento del danno, ma non la riconferma. Quest'ultima, infatti, può derivare soltanto da un giudizio positivo della Commissione e non dal fatto che la procedura risulti viziata.

DICHIARAZIONE IVA SENZA FIRMA

È nulla e insanabile la dichiarazione Iva senza la firma. Non solo. Il fisco può ignorarla e fare un accertamento induttivo come se non fosse stata mai presentata.

Cassazione sentenza 26 marzo 2009 n. 7268

CORREZIONE ERRORI PER CORRETTO ADEMPIMENTO OBBLIGHI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

In merito al decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministero ricorda l'obiettivo di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina (D. Lgs. n. 81/2008) e la volontà di colmare le lacune evidenziate nei primi mesi di applicazione delle nuove regole. Al fine di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si mira a valorizzare, fra l'altro, il ruolo degli enti bilaterali e delle università quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia e per l'innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro ed al miglioramento della efficacia dell'apparato sanzionatorio, con l'obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Comunicato 27 marzo 2009

ICI - NUOVO BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Attenzione sulla G.U. n. 74 del 30 marzo 2009 è stato pubblicato il decreto 25 marzo 2009 col quale è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - I.I.S. e ETA' PENSIONABILE

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DL. n. 17 del 1983, come convertito nella L. n. 79 del 1983, spetta, ai dipendenti che siano stati collocati a riposo anticipatamente all'età pensionabile e siano in godimento dell'indennità integrativa speciale in quarantesimi, il diritto ad ottenere variazioni

dell'indennità stessa in misura intera, una volta raggiunta l'età del pensionamento; finalità della disposizione in esame è, infatti, quella di attenuare l'effetto restrittivo della riforma per i casi di prepensionamento e consente, ma solo dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, che l'indennità integrativa speciale non si incrementi più solo in ragione dei quarantesimi corrispondenti agli anni di servizio, ma per intero.

IN ALLEGATO A PARTE - Corte Conti sez.giuris. Puglia sentenza 27 marzo 2009 n. 219 (documento 90)

SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTA TELEFONICA

E' legittimo l'addebito delle spese di spedizione della bolletta telefonica applicato dal gestore di telefonia in ossequio a quanto previsto nelle condizioni generali di abbonamento.

IN ALLEGATO A PARTE - Studio avv. Giuseppe D'Onofrio (documento 91)

ANCHE AL CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Anche il coniuge separato a cui sia stata addebitata la colpa della separazione ha diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge. Lo stabilisce la Corte di Cassazione (sentenza 6684/2009) affermando che l'ex deve essere "equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge superstite titolare dell'assegno". Sulla scorta di questo principio, già in precedenza sancito dalla Corte Costituzionale (nel 1987), la sezione Lavoro della Corte ha accolto il ricorso di una signora separata che nei due precedenti gradi del giudizio si era vista negare il diritto alla pensione di reversibilità sulla base del fatto che in fase di separazione le era stata addebitata la colpa della crisi matrimoniale. I giudici di merito avevano respinto le richieste della donna sulla base del fatto che per avere le il riconoscimento di tale diritto occorreva che "il coniuge superstite fosse trovato a carico del coniuge defunto in modo continuativo e non occasionale, al momento della sua morte, sicché potesse giustificarsi la continuità del sostentamento del familiare bisognoso". Di diverso avviso la Cassazione che ha invece accolto il ricorso della donna rinviando il caso alla Corte territoriale che dovrà ora riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità alla donna in quanto l'assegno "va riconosciuto non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma anche al coniuge separato per colpa o con addebito".

ECONOMIA - INFLAZIONE AI MINIMI

La corsa dei prezzi rallenta: la stima Istat per marzo sarebbe +1,2% su base annua, valore più basso degli ultimi 40 anni.

Tra le cause il calo dei consumi e la diminuzione dei prodotti energetici.

Vige però un pericolo: la deflazione (fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito).

Tuttavia la spesa alimentare è a +3,3%, mentre le spese della casa saranno in lieve calo per la diminuzione del gpl, gas e luce.

Secondo gli analisti in questi ultimi mesi il potere di acquisto dei salari sarebbe, seppur di poco, cresciuto.

BOLLO AUTO (TASSA DI POSSESSO)

Per i vari dubbi che insorgono nel pagamento del bollo auto (oggi tassa di possesso) riteniamo di un certo interesse pubblicare la **Guida pratica per il calcolo e pagamento del bollo auto 2009** di Giuseppe Pasquale.

IN ALLEGATO A PARTE - Guida pratica per il calcolo e pagamento del bollo auto di Giuseppe Pasquale (documento 92)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANCORA INCERTEZZE SULLE DECURTAZIONI PER MALATTIA

L'articolo 71 del Dl 112/2008 (legge 133) prevede una riduzione della retribuzione del pubblico dipendente in malattia.

In precedenza erano già sorti problemi di individuazione delle voci su cui operare la decurtazione. Per gli ospedalieri poi sono state fornite indicazioni dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13 novembre 2008 (vedi Brevia 50/2008).

Ora però sono sorti dei dubbi sulle modalità applicative di calcolo.

Infatti l'evento malattia di può ripercuotere anche sulla domenica.

Le somme vanno pertanto divise per 30 o per 26 (secondo le norme contrattuali cui il decreto Brunetta richiama per il riferimento dei calcoli)?

La Funzione pubblica afferma che il computo deve avvenire in trentesimi in quanto le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza dal servizio vengono anch'essi considerati assenze per malattia (Uppa parere 1/2009).

L'Aran invece sostiene le tesi della divisione per 26: secondo le norme contrattuali per recuperi o retribuzioni di prestazioni lavorative inferiori al mese il calcolo va fatto applicando il divisore 26 moltiplicato per il numero dei giorni interessati con esclusione delle domeniche. Pertanto la malattia potrà comprendere i giorni di sabato e domenica, ma per la determinazione economica della retribuzione giornaliera va applicata la previsione del calcolo in ventiseiesimi con le stesse modalità per i calcoli di recupero o retribuzione di prestazioni inferiori al mese.

IN ALLEGATO A PARTE - UPPA Parere 1/2009 (documento 93)

GARANTE PRIVACY - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO e DOSSIER SANITARIO

Alla luce di quanto emerso a livello nazionale ed, in particolare, dalle osservazioni del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo sanitario elettronico e Dossier, il Garante della Privacy interviene con linee guida.

In particolare, si parla di dossier sanitario qualora tale strumento sia costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti; si intende invece per Fascicolo sanitario elettronico se il fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area vasta).

I dossier sanitari possono anche costituire, ad esempio, l'insieme di informazioni sanitarie detenute dai singoli titolari coinvolti in una iniziativa di Fse regionale.

Ai fini della gestione del Fascicolo sanitario elettronico, il soggetto che lo ha prodotto ne rimane l'unico titolare del trattamento, anche se le informazioni sono disponibili agli altri soggetti abilitati all'accesso, ovvero ad altre strutture sanitarie le quali prendono in cura il paziente interessato per gli interventi sanitari di loro competenza.

Dal lato del paziente, invece, vi dovrebbero essere i presupposti normativi affinché possa liberamente scegliere se costituire o meno un dossier contenente i dati sanitari, e decidere se esso possa rimanere al professionista o organismo sanitario che li ha trattati. Il diritto alla costituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, pertanto, dovrebbe rientrare nel libero arbitrio dell'interessato.

IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario (documento 94)

NB - Scheda informativa - 26 marzo 2009

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato. L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di organismi rappresentativi di operatori sanitari e di associazioni di pazienti interessati.

Le osservazioni e commenti dovranno pervenire, entro il **31 maggio 2009**, all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: fse@garanteprivacy.it.

P.A. - MANCATA RISPOSTA AD UNA ISTANZA

La Cassazione sezione VI penale con sentenza 14466 depositata il 2 aprile 2009 ha confermato le precedenti sentenze contro un funzionario della P.A. per omissione di atti d'ufficio.

Il cittadino che presenta una istanza ad una pubblica amministrazione ha diritto alla risposta anche se negativa entro 30 giorni.